

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1846

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GARAVAGLIA MARIA PIA, BOFFARDI INES, ANSELMI
TINA, GITTI, SANESE, PORCELLANA, QUARENGHI VIT-
TORIA, VIETTI ANNA MARIA, CENI**

Presentata il 3 luglio 1980

Nuove norme in materia di cittadinanza

ONOREVOLI DEPUTATI! — Negli ultimi anni sempre più ampio è stato lo sforzo del legislatore di realizzare il principio costituzionale di uguaglianza, assicurando una parità di trattamento tra uomo e donna nei diversi settori della vita sociale, economica e familiare.

In particolare la riforma del diritto di famiglia del 1975 ha costituito una tappa fondamentale nell'attuazione del disegno costituzionale in tema di famiglia. Per ciò che attiene più propriamente alla posizione giuridica dell'uomo e della donna nell'ambito della comunità familiare, la riforma ha sancito definitivamente che non si può in alcun modo ipotizzare un conflitto o un rapporto di gerarchia tra l'uguaglianza ed i suoi limiti posti a tutela dell'unità familiare. Infatti questi ultimi non possono mai tradursi in com-

pressione dell'uguaglianza e, attraverso di essa, dello sviluppo della personalità dei singoli: solo questa società di eguali fonda l'unità.

In questa chiave appaiono dei vuoti relitti legislativi, ormai privi di giustificazione, tutta una serie di discriminazioni tra uomo e donna in tema di cittadinanza, contenute nella legge sulla cittadinanza. Già la riforma del 1975, introducendo attraverso l'articolo 143-ter del codice civile il principio della conservazione della propria cittadinanza da parte della donna italiana che per effetto del matrimonio assume una cittadinanza straniera, ha aperto la strada ad ulteriori necessari interventi legislativi.

Tale prospettiva va ora ampliata ed approfondita, coinvolgendo tutte quelle altre situazioni in materia di cittadinanza in

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

cui la parità tra uomo e donna viene incrinata o addirittura negata illegittimamente.

Si tratta di una riforma necessaria che, d'altro canto, ci allinea alle legislazioni più avanzate dell'Europa occidentale.

La presente proposta di legge intende perciò prendere in esame il caso in cui uno straniero sposi una donna italiana: com'è noto, per la legge sulla cittadinanza attualmente vigente, la moglie straniera di un cittadino italiano acquista automaticamente la cittadinanza in virtù del matrimonio, mentre questo non avviene per il cittadino straniero che contrae matrimonio con una donna italiana.

Inoltre venendo oggi disciplinati i rapporti tra coniugi di differente cittadinanza sulla base della legge nazionale del marito, si viene a determinare per la moglie italiana di un cittadino straniero un ulteriore pregiudizio: ella infatti non può in-

vocare la legge del proprio paese nei diversi rapporti. Una situazione che poi coinvolge anche i rapporti con i figli: infatti essi hanno per legge la cittadinanza del padre e, pertanto, i loro rapporti con i genitori sono disciplinati dalla legge del padre. Solo in ipotesi marginali, e cioè nel caso di padre sconosciuto o apolide, la cittadinanza della madre viene trasmessa ai figli.

Con questa proposta di legge si propone che i figli di cittadini o di cittadine acquistino per nascita la cittadinanza italiana; analogamente i mariti stranieri delle italiane. Con ciò si mira ad eliminare tutte le diversità di trattamento e le stesse incertezze giuridiche derivanti dalle situazioni nelle quali i coniugi possiedono diversa cittadinanza, conservando per ogni cittadino o cittadina italiana, anche successivamente al matrimonio con straniero, il legame con la propria legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il numero 1 del primo comma dell'articolo 1 della legge 13 giugno 1912, n. 555, è sostituito dal seguente:

« 1) il figlio di padre cittadino o di madre cittadina; ».

Il numero 2 del primo comma dello stesso articolo 1 è abrogato.

Il secondo comma dell'articolo 2 è abrogato.

ART. 2.

Il numero 3 dell'articolo 4 della legge 13 giugno 1912, n. 555, è sostituito dal seguente:

« 3) allo straniero che risiede da 2 anni nella Repubblica ed abbia reso notevoli servizi all'Italia; ».

ART. 3.

Dopo il primo comma dell'articolo 8 della legge 13 giugno 1912, n. 555, è inserito il seguente:

« Mantiene comunque la cittadinanza italiana chi è coniugato con persona di cittadinanza italiana e, in caso di scioglimento di matrimonio, chi abbia figli minori di cittadinanza italiana ».

ART. 4.

Il primo comma dell'articolo 10 della legge 13 giugno 1912, n. 555, è abrogato.

Il secondo comma dello stesso articolo 10 è sostituito dai seguenti:

« Lo straniero che contrae matrimonio con persona di cittadinanza italiana, ovvero il cui coniuge acquista la cittadinanza

italiana, diviene cittadino italiano. Tale cittadinanza viene conservata anche nella ipotesi di scioglimento, salvo sua rinuncia.

La rinuncia non è ammessa se vi sono figli minori che possiedano la cittadinanza italiana ».

ART. 5.

Il secondo comma dell'articolo 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, è sostituito dal seguente:

« I figli minori perdono la cittadinanza italiana, se abbiano la medesima residenza dei genitori e questi ultimi abbiano entrambi perduto la cittadinanza italiana ».

L'ultimo comma dello stesso articolo 12 è abrogato.

ART. 6.

Coloro che prima dell'entrata in vigore della presente legge, per effetto delle norme della legge 13 giugno 1912, n. 555, qui modificate o abrogate, non abbiano potuto acquistare la cittadinanza italiana, la ottengono con dichiarazione resa all'autorità competente.